FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 271/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 113 pfi 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Angelo LOMBARDI, Liberato RAFFA, Pierluigi ANZIVINO, Daniele COSTANZO e della società ASD CALCIO SAVIGNANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Angelo LOMBARDI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Savignanese, in violazione:
  a) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Savignanese, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Daniele Costanzo nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Calcio Savignanese alle gare Vibinum Calcio – Calcio Savignanese del 22.2.2026, Polisportiva Aquilonia – Calcio Savignanese dell'1.3.2026 e Dinamo Monteverse - Calcio Savignanese del 12.4.2026, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Avellino; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;
  b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Savignanese, omesso di provvedere al tesseramento dei sigg.ri Liberato Raffa e Pierluigi Anzivino, nonché per avere consentito e comunque non impedito agli stessi di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Calcio Savignanese rispettivamente in occasione delle gare Vibinum Calcio – Calcio Savignanese del 22.2.2026 e Polisportiva Aquilonia – Calcio Savignanese dell'1.3.2026, entrambe valevoli per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Avellino;

  Liberato RAFFA, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Calcio Savignanese, in violazione:
  a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Vibinum Calcio – Calcio Savignanese del 22.2.2026 valevole per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Avellino, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Calcio Savignanese nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Daniele Costanzo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
  b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Vibinum Calcio – Calcio Savignanese del 22.2.2026 valevole per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Avellino, assunto la qualifica e svolto il ruolo di

dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Calcio Savignanese, pur non essendo tesserato per tale società;

Pierluigi ANZIVINO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Calcio Savignanese, in violazione:
a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Polisportiva Aquilonia – Calcio Savignanese dell'1.3.2026 valevole per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Avellino, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Calcio Savignanese nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Daniele Costanzo, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Polisportiva Aquilonia – Calcio Savignanese dell'1.3.2026 valevole per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Avellino, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Calcio Savignanese, pur non essendo tesserato per tale società;

Daniele COSTANZO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Calcio Savignanese, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Calcio Savignanese, alle gare Vibinum Calcio – Calcio Savignanese del 22.2.2026, Polisportiva Aquilonia – Calcio Savignanese dell'1.3.2026 e Dinamo Monteverse - Calcio Savignanese del 12.4.2026, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria della Delegazione Provinciale di Avellino, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

ASD CALCIO SAVIGNANESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Angelo Lombardi ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Liberato Raffa, Pierluigi Anzivino e Daniele Costanzo hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Angelo LOMBARDI,
  - Sig. Liberato RAFFA,
  - Sig. Pierluigi ANZIVINO,
  - Sig. Daniele COSTANZO,
  - Società ASD CALCIO SAVIGNANESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Angelo Lombardi;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Angelo LOMBARDI,
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Liberato RAFFA,
  - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pierluigi ANZIVINO,
  - 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Daniele COSTANZO,
  - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di Terza Categoria s.s. 26/27 per la società ASD CALCIO SAVIGNANESE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò